

DOMANDA DI RIMBORSO CIG MALTEMPO PER OPERAI EDILI SOMMINISTRATI

REGOLAMENTO

- A) Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause meteorologiche che determinino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.
- B) La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.
- C) A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alla Cassa Edile e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.
- D) La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di CIG della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
- E) La normativa prevede che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- F) La richiesta di rimborso CIG maltempo per operai edili somministrati dovrà pervenire **entro 30 giorni** dalla data di trasmissione della denuncia MUT relativa al periodo in cui si è verificato l'evento di sospensione, a pena di rigetto della domanda stessa.
- G) Eventuale documentazione a corredo della domanda di rimborso costituita da una copia dell'accettazione rilasciata dall'INPS all'intervento di Cassa Integrazione Guadagni per eventi meteorologici, deve pervenire entro 30 giorni dalla data di accoglimento, a pena di rigetto della domanda stessa.
- H) Il lavoratore dovrà risultare iscritto alla Cassa Edile al momento dell'evento.
- I) L'impresa dovrà aver riportato nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di Cassa Integrazione Guadagni del lavoratore ed aver associato lo stesso al cantiere dove si è verificato l'evento meteorologico.
- J) L'impresa dovrà essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile sia al momento dell'evento, sia all'atto della liquidazione della domanda di prestazione.